

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL
FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE**

*(art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, come
modificato dall'art. 76 del D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017)*

Approvato con deliberazione n. 127/G.C. del 26.07.2018
modificato con deliberazione n. 143/G.C. del 6.9.2018

CAPO I
Principi generali

- Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione - normativa di riferimento - finalità
- Art. 2 – Destinatari
- Art. 3 – Atto di costituzione del gruppo di lavoro
- Art. 4 – Costituzione e misura del Fondo

CAPO II
Fondo per Lavori

- Art. 5 – Presupposti per l'attribuzione dell'incentivo
- Art. 6 – Disciplina delle varianti
- Art. 7 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III
Fondo per acquisizione di servizi e forniture

- Art. 8 – Presupposti per l'attribuzione dell'incentivo
- Art. 9 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV
Norme Comuni

- Art. 10 – Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per lavori, servizi e forniture
- Art. 11 – Disciplina delle attività svolte in forma “mista”
- Art. 12 – Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incremento dei costi o dei tempi di esecuzione
- Art. 13 – Calcolo del Fondo
- Art. 14 – Calcolo del Fondo per l'innovazione
- Art. 15 – Calcolo del Fondo per funzioni tecniche (FT) e ripartizione tra i singoli interventi (FTsingolo)
- Art. 16 – Liquidazione
- Art. 17 – Condizioni di esclusione dalla ripartizione del fondo

CAPO V
Disposizioni transitorie e finali

- Art. 18 – Campo di applicazione e disciplina transitoria
- Art. 19 – Entrata in vigore

CAPO I

Principi generali

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione - normativa di riferimento – finalità

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 - incentivi per le funzioni tecniche - del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 ss.mm.ii. e si applica nei casi di svolgimento delle funzioni tecniche, relative a lavori, servizi e forniture come di seguito specificato:
 - comma 1 - Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
 - comma 2 - A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.
 - comma 3 - L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale;
 - comma 4 - Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e

strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

2. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.
3. L'espletamento delle funzioni tecniche di cui al presente Regolamento non devono in alcun modo arrecare pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti d'istituto.
4. Il presupposto per il riconoscimento degli incentivi è che essi possono essere riconosciuti solo per contratti di lavori, servizi o forniture che siano affidate previo espletamento di una procedura comparativa.

Art. 2 Destinatari

1. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:
 - **Responsabile Unico del Procedimento;**
 - Soggetti incaricati della **programmazione della spesa** per lavori, servizi e forniture;
 - Soggetti che effettuano la **verifica preventiva di progettazione** di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii;
 - Soggetti incaricati della **predisposizione degli atti di gara**, e di controllo delle procedure di gara a termine degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;
 - Soggetti incaricati della **Direzione dei lavori;**
 - Soggetti incaricati della **Direzione dell'esecuzione;**
 - Soggetti incaricati del **collaudo tecnico amministrativo;**
 - Soggetti incaricati della **verifica di conformità;**
 - i **Collaboratori** dei suddetti soggetti.

Art. 3 Atto di costituzione del gruppo di lavoro

1. Il Responsabile del Servizio competente provvede con apposito atto alla costituzione del gruppo di lavoro, previo assenso del Segretario Generale, individuando la struttura tecnico-amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando per ciascun soggetto coinvolto:
 - la relativa qualifica funzionale (categoria),
 - il ruolo, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori e le relative prestazioni da svolgere;
 - l'aliquota percentuale spettante;
 - i termini entro i quali devono essere eseguite le singole prestazioni.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo per funzioni tecniche anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al precedente comma 1.
3. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
4. L'atto di costituzione del gruppo di lavoro deve contenere la seguente indicazione: *“Stabilito che, qualora nel corso dello svolgimento dell'opera/servizio/fornitura, siano variati i ruoli da ricoprire o*

le prestazioni da svolgere dei dipendenti individuati, ovvero, per sopravvenuti impedimenti e/o esigenze, gli stessi abbiano partecipato apportando il proprio contributo con un'aliquota percentuale differente rispetto al preventivato, sarà adottato un nuovo atto che evidenzi le esigenze sopravvenute".

5. L'eventuale atto di modifica della costituzione del gruppo di lavoro dà atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame, contenere le indicazioni di cui al comma 1, fermo restando l'assenso del Segretario Generale.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale del procedimento/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Responsabile del Servizio che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.
8. La suddivisione dell'incentivo interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
9. Il compenso per incentivi oggetto del presente Regolamento non può superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo; l'eventuale parte non liquidabile andrà all'anno successivo.

Art. 4 Costituzione e misura del Fondo

1. Il Fondo di cui al presente Regolamento fa capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli appalti di lavori servizi e forniture;
2. In ogni singolo quadro economico deve essere previsto lo stanziamento per la costituzione del Fondo nella misura indicata dell'importo dei lavori, servizi e forniture posto a base di gara, I.V.A. esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione;
3. Lo stanziamento del Fondo di cui al precedente comma 2 è comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali, nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione;
4. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori di amministrazione diretta;
 - c) i lavori attuati con procedure di somma urgenza
 - d) gli affidamenti diretti
 - e) i lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro
 - f) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro;
 - g) i contratti esclusi dall'applicazione di cui all'art. 17 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
 - h) i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
5. Il Fondo è modulato come segue:

a) Per Lavori:

Importo posto a base di gara	Quota da destinare al fondo
<i>da 40.000 euro a 500.000,00 euro</i>	<i>2%</i>
<i>da 500.001,00 euro a 1.500.000,00 euro</i>	<i>1,80%</i>
<i>oltre 1.501.000,00 euro</i>	<i>1,60%</i>

b) Per Servizi e Forniture:

Importo posto a base di gara	Quota da destinare al fondo
<i>da 20.000,00 euro a 40.000,00 euro</i>	<i>2%</i>
<i>da 40.001,00 euro fino a 100.000,00 euro</i>	<i>1,80%</i>
<i>da 100.001,00 euro alla soglia di rilevanza comunitaria prevista per l'aggiudicazione degli appalti e delle concessioni</i>	<i>1,70%</i>

<i>oltre la soglia di rilevanza comunitaria prevista per l'aggiudicazione degli appalti e delle concessioni</i>	1,60%
---	-------

6. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. come “lotto funzionale” (art. 3, lett. qq), ovvero “lotto prestazionale” (art. 3, lett. ggggg).

CAPO II

Fondo per Lavori

Art. 5

Presupposti per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici relativamente alle opere per le quali tale inserimento sia obbligatorio in base alla normativa vigente in materia.
2. Per lavori non compresi al precedente punto 1 è richiesto il provvedimento di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica.

Art. 6

Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.
2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 7

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere:

	Prestazione	Soggetto incaricato	% tot.	%	%
1	Responsabile Unico del Procedimento	Titolare incarico	25%	Min 15,00	Max 20,00
		Collaboratori		Max 10,00	Min 5,00
2	Programmazione della spesa	Titolare incarico	5%	Min 2,00	Max 3,00
		Collaboratori		Max 3,00	Min 2,00
3	Verifica preventiva progettazione e predisposizione/controllo procedure bando	Titolare incarico	10 %	Min 7,00	Max 3,00
		Collaboratori		Max 3,00	Min 7,00
4	Verifica preventiva atti gara e controllo relative procedure	Titolare incarico	5%	Min 2,00	Max 3,00
		Collaboratori		Max 3,00	Min 2,00
5	Direzione Lavori	Titolare incarico	35%	Min 22,00	Max 30,00
		Collaboratori		Max 13,00	Min 5,00
6	Coordinatore per l'esecuzione	Titolare Incarico	15%	Min 12,00	Max 15,00
		Collaboratori		Max 3,00	Min 0,00
7	Collaudo Tecnico-amministrativo	Titolare incarico	5%	Min 4,00	Max 5,00
		Collaboratori		Max 1,00	Min 0,00
TOTALE PERCENTUALE			100%		

2. La ripartizione del Fondo è operata, dal Responsabile del Servizio, competente tra i singoli dipendenti che hanno effettivamente svolto le prestazioni, con esclusione, ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. del personale con qualifica dirigenziale, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte.
3. Per i lavori, il personale incaricato delle funzioni tecniche, in qualità di direttore dei lavori ed in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, assume la responsabilità professionale della direzione lavori firmando i relativi documenti ed elaborati così come il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione.
4. I collaboratori tecnici-amministrativi redigono (su disposizione del Responsabile Unico del Procedimento o del titolare dell'incarico) elaborati facenti parte della programmazione della spesa, della verifica preventiva e della predisposizione e controllo delle procedure del bando nonché della verifica preventiva degli atti di gara e del controllo delle procedure che, firmandoli ove occorre ne assumono la responsabilità, dei contenuti tecnici, dei contenuti giuridici nell'ambito delle proprie competenze professionali, ovvero i collaboratori tecnici-amministrativi che, pur non firmando alcun documento, partecipano direttamente mediante contributo intellettuale alla realizzazione dell'opera.

CAPO III
Fondo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 8
Presupposti per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma biennale di forniture e servizi per le quali tale inserimento sia obbligatorio in base alla normativa vigente in materia.
2. Per servizi e forniture non compresi al precedente punto 1 è richiesto il provvedimento di approvazione del progetto di servizi e/o forniture.
3. In attesa dell'entrata in vigore (dal 2018) dell'obbligo di adozione del programma biennale degli acquisti e forniture, ai fini della determinazione dell'incentivo si fa riferimento ai documenti di progettazione e programmazione.

Art. 9
Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere:

	Prestazione	Soggetto incaricato	% tot.	%	%
1	Responsabile Unico del Procedimento	Titolare incarico	35%	Min 22,00	Max 28,00
		Collaboratori		Max 13,00	Min 7,00
2	Programmazione della spesa	Titolare incarico	10%	Min 7,00	Max 3,00
		Collaboratori		Max 3,00	Min 7,00
3	Predisposizione e controllo delle procedure di bando	Titolare incarico	10 %	Min 7,00	Max 3,00
		Collaboratori		Max 3,00	Min 7,00
4	Direzione dell'esecuzione e verifica di conformità	Titolare incarico	45%	Min 32,00	Max 38,00
		Collaboratori		Max 13,00	Min 7,00
TOTALE PERCENTUALE			100%		

2. La ripartizione del Fondo è operata dal Responsabile del Servizio competente tra i singoli dipendenti che hanno effettivamente svolto le prestazioni con esclusione, ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. del personale con qualifica dirigenziale, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte.
3. Per i servizi e forniture, il personale incaricato delle funzioni tecniche, in qualità di direttore dell'esecuzione del contratto, assume la responsabilità professionale della direzione dell'esecuzione

- firmando i relativi documenti ed elaborati così come il personale incaricato delle operazioni di verifica di conformità;
4. I collaboratori tecnici-amministrativi redigono (su disposizione del Responsabile Unico del Procedimento o del titolare dell'incarico) elaborati di tipo descrittivo facenti parte della programmazione della spesa, della predisposizione e controllo delle procedure del bando che, firmandoli ove occorre, ne assumono la responsabilità, dei contenuti tecnici, dei contenuti giuridici nell'ambito delle proprie competenze professionali ovvero i collaboratori tecnici-amministrativi che, pur non firmando alcun documento, partecipano direttamente mediante contributo intellettuale alla realizzazione dell'opera.

CAPO IV Norme Comuni

Art. 10

Criteria per la costituzione e ripartizione del fondo per lavori, servizi e forniture

1. Ai sensi di quanto previsto e dal comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. viene costituito un fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a lavori, servizi e forniture, costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione).

Art. 11

Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

1. In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'Amministrazione, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata su base "teorica", quindi tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante. La restante quota è attribuita al personale interno tenendo comunque conto di eventuali correttivi a vantaggio di queste figure per maggiori attività, come accertate dal RUP d'intesa con il Responsabile del Servizio competente.

Art. 12

Criteria di riduzione dell'incentivo in caso di incremento dei costi o dei tempi di esecuzione

1. I termini relativi alle funzioni tecniche di direzione lavori, in caso di lavori, ovvero di direzione dell'esecuzione, in caso di servizi e forniture, coincidono con i tempi contrattualmente previsti per l'espletamento dell'attività.
2. I termini per il collaudo tecnico-amministrativo ovvero della certificazione di regolare esecuzione o per la verifica di conformità coincidono con quelli previsti dalla legge e dalle specifiche discipline dei contratti d'appalto.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e del personale incaricato delle funzioni tecniche interessate all'esecuzione delle prestazioni.
4. Qualora dovessero verificarsi incrementi dei tempi e dei costi non conformi alle norme del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. relativi all'esecuzione delle singole prestazioni sarà applicata la riduzione dell'incentivo corrispondente come di seguito riportato:

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 10% del tempo contrattuale	Nessuna riduzione
	Dal 11% al 20% del tempo contrattuale	5%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	15%
	Oltre il 41% del tempo contrattuale	25%
Costi di realizzazione	Entro il 10% dell'importo contrattuale	Nessuna riduzione
	Dal 11% al 20% dell'importo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	20%
	Oltre il 41% dell'importo contrattuale	30%

Art. 13 Calcolo del Fondo

1. Nel mese di gennaio viene effettuata la sommatoria dei singoli stanziamenti eseguiti nell'anno precedente e quindi viene determinato l'importo complessivo del Fondo da ripartire per l'anno precedente (F anno x). Viene altresì eseguita la sommatoria di tutti i contratti che sono ammessi alla ripartizione del Fondo per Funzioni Tecniche (ΣC anno x); l'importo di ciascun contratto è determinato dall'importo posto a base di gara, oneri della sicurezza compresi.
2. Sono ammessi all'incentivazione i contratti di lavori di importo superiore a 40.000,00 euro e i contratti di forniture/servizi di importo superiore a 20.000 euro.
3. Per i contratti di lavori vale l'anno di approvazione del progetto esecutivo (o posto a base di gara), per i contratti di servizi e forniture vale l'anno di affidamento del contratto.

Art. 14 Calcolo del Fondo per l'innovazione

1. Il 20% del Fondo (F anno x), ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'Amministrazione di:
 - beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 Legge 196/97;
 - svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
2. Le risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata andranno ad aumentare la parte destinata al F anno x.

Art. 15 Calcolo del Fondo per funzioni tecniche (FT) e ripartizione tra i singoli interventi (FTsingolo)

1. L'80% del Fondo (F anno x) costituisce il Fondo per Funzioni Tecniche dell'anno x (FT anno x).

Tale importo è al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.

Per i lavori, servizi e forniture finanziati con risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata la parte destinata al FT è pari al 100%.

Il FT anno x è ripartito tra i singoli interventi da finanziare sulla base della seguente proporzione:

$$FT_{\text{singolo}(i)} = (FT \text{ anno } x / \Sigma C \text{ anno } x) * C(i)$$

Dove:

FT_{singolo(i)}: è l'importo del Fondo per Funzioni Tecniche dell'intervento (i);

FT anno x: è l'importo del Fondo per Funzioni Tecniche calcolato secondo quanto previsto al comma 1;

ΣC anno x: è la somma degli importi degli interventi ammessi all'incentivo, calcolato ai sensi dell'art. 14 del presente Regolamento;

C(i): è l'importo del contratto (i) determinato come previsto all'art. 13 del presente Regolamento.

Art. 16 **Liquidazione**

1. La liquidazione del FT_{singolo} per le attività indicate ai punti da 1 a 2 dell'art. 7 comma 1 e ai punti da 1 a 2 dell'art. 9 comma 1 avviene in due fasi: la prima, pari al 40% dell'importo spettante, all'affidamento del contratto; la seconda, pari al 60% dell'importo spettante, all'emissione del collaudo tecnico-amministrativo ovvero del certificato di regolare esecuzione o verifica di conformità.
2. La liquidazione del FT_{singolo} indicato ai punti da 3 a 7 dell'art. 7 comma 1 e ai punti da 3 a 4 dell'art. 9 comma 1 avviene in un'unica fase, pari al 100% dell'importo dovuto, all'emissione del collaudo tecnico-amministrativo ovvero del certificato di regolare esecuzione o verifica di conformità.
3. In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver avuto corrisposti incentivi, anche da altre Amministrazioni, nel corso dell'anno, che superino il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.
4. L'Atto di liquidazione è adottato dal Responsabile dell'area economico-finanziaria sulla base di apposita relazione firmata del Responsabile del servizio interessato, e per gli atti di competenza del Responsabile dell'area economico finanziario l'atto è adottato dal Segretario Generale.

Art. 17 **Condizioni di esclusione dalla ripartizione del fondo**

1. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante:
 - a) Il Responsabile del Procedimento e i suoi collaboratori per la comprovata violazione degli obblighi posti a loro carico o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza;
 - b) I dipendenti incaricati della direzione lavori ovvero della direzione dell'esecuzione o del collaudo, del certificato di regolare esecuzione o di verifica di conformità e i loro collaboratori che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o dai regolamenti o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza.

CAPO V
Disposizioni transitorie e finali

Art. 18
Campo di applicazione e disciplina transitoria

1. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto all'interno del quadro economico del relativo progetto o programma di acquisizioni di beni e servizi.
2. E' esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 19
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si intendono automaticamente superate ed aggiornate dall'emanazione di leggi, deliberazioni e regolamenti degli enti sovraordinati.